

Ct 36490/2011 - Avv. Guida

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Ecc.ma Corte Costituzionale

RICORSO

(art. 127, comma 1, Cost.)

per

il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 - n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 settembre 2011

ricorrente

contro

la Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Perugia al Corso Vannucci, n.96.

intimata

per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2 della legge della Regione Umbria n 7, pubblicata nel BUR n. 32 del 37 luglio 2011, recante

"Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità"

per violazione

dell'articolo 117, secondo comma, lett. l) Cost.

F A T T O :

Con la legge n.7/2011 la Regione Umbria ha dettato disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'articolo 6, comma 2, di tale legge ha previsto che i vincoli preordinati all'esproprio abbiano durata di cinque anni. Tale norma si espone a vizi di incostituzionalità per il seguente motivo di

D I R I T T O :

Violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. l) Cost., in relazione all'articolo 165, comma 7 bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, aggiunto dall'articolo 4, comma 2, lettera r, n.4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 176.

La disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 2, della legge regionale impugnata si pone in contrasto con l'art. 165, comma 7 bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (aggiunto dall'articolo 4, comma 2, d.l. n 70/2011, convertito, con

modificazioni dalla legge n. 176 del 2011), in quanto stabilisce in cinque anni, incondizionatamente e senza eccezione alcuna, la durata del vincolo preordinato all'esproprio.

La norma statale di riferimento - non derogabile da parte del legislatore regionale perché ricompresa nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, Cost. - ha infatti stabilito in sette anni la durata di tale vincolo preordinato all'esproprio, nel caso di infrastrutture strategiche.

Con tale disposizione il legislatore regionale ha, dunque, ecceduto dall'ambito delle sue competenze perché, in conformità con la normativa statale, avrebbe dovuto prevedere una deroga per i vincoli finalizzati all'espropriazione per la realizzazione di opere strategiche, per le quali avrebbe dovuto prevedere una durata di sette anni. Un differente termine per il vincolo espropriativo comporta un serio problema applicativo della disciplina in materia di infrastrutture strategiche, originando un differente regime concernente la durata del vincolo espropriativo rispetto ad opere

infrastrutturali localizzate in altre regioni.

La norma, quindi, viola l'articolo 117, comma 2, lettera 1) della Costituzione, in tema di ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale.

* * * * *

Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei Ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'Ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimo l'**articolo 6, comma 2, della legge della Regione Umbria n 7, pubblicata nel BUR n. 32 del 37 luglio 2011 recante "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità", per violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. 1)** Cost.

Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si depositano:

- 1) copia della legge regionale impugnata;
- 2) copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 settembre 2011, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con

allegata relazione illustrativa.

Roma, 23 settembre 2011

L'Avvocato dello Stato

Maria Letizia Guida

Maria Letizia Guida